

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
AGUA DO MAR - APS

TITOLO I - Denominazione e sede

Art. 1.1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **AGUA DO MAR - APS**, con sede nel Comune di Ferrara (Fe), operante senza fini di lucro, già esistente dal 25 marzo 2015.

Il cambiamento dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto e le comunicazioni agli uffici competenti saranno effettuati dal Presidente dell'Organo Amministrativo nonché legale rappresentante.

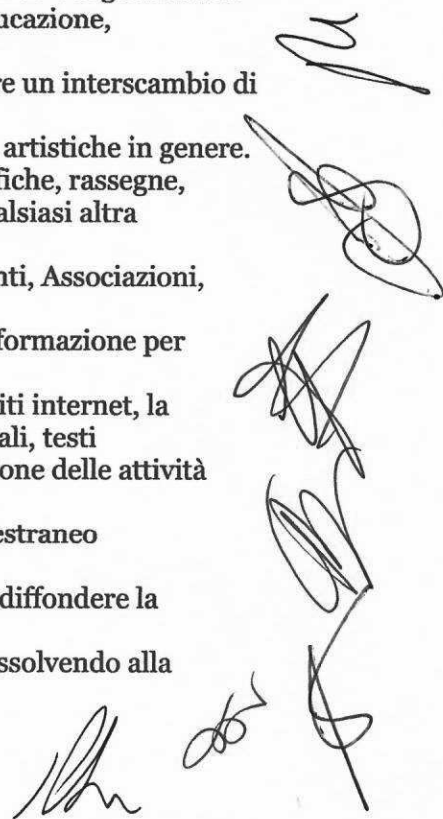
TITOLO II - Scopo

Art. 2.1 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Art. 2.2 - In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a. Promuovere, organizzare e gestire corsi musicali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, animazione, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, produzioni musicali di ogni genere, stages, workshop, spettacoli itineranti e tutte quelle iniziative atte a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra i giovani che tra gli adulti.
- b. Operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la gestione di corsi di educazione, propedeutica e insegnamento della musica.
- c. Promuovere la nascita di un gruppo/orchestra giovanile per poter favorire un interscambio di culture con diverse realtà anche fuori del territorio.
- d. Produrre e rappresentare concerti, spettacoli, live show e manifestazioni artistiche in genere.
- e. Favorire ed organizzare manifestazioni musicali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, fiere e mercatini dedicati alla musica, concorsi, saggi, musical e qualsiasi altra forma di spettacolo.
- f. Attivare iniziative musicali e culturali anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, e/o Scuole nella sfera della aggregazione culturale e sociale.
- g. Promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento/Perfezionamento e formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado.
- h. Svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici (free press), riviste, giornali, testi musicali, spartiti e materiale audio visivo in ogni sua forma per la divulgazione delle attività dell'Associazione.
- i. Ingaggiare, assumere, e scritturare artisti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.
- j. Svolgere qualsiasi altra attività che possa rivelarsi utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale.
- k. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali assolvendo alla



funzione sociale di maturazione e crescita anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani, e per le associazioni di volontariato.

TITOLO III – Carattere dell'Associazione e Principi ispiratori

Art. 3.1 – L'Associazione ha carattere volontario e opera per fini culturali: è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché quella delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Art. 3.2 - Le attività sono rivolte agli associati e a terzi e sono svolte dall'Associazione tramite prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti: l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese documentate e autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO IV – Durata

Art. 4.1 – L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO V - Soci

Art. 5.1 - Possono divenire soci tutte le persone fisiche nonché altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei limiti quantitativi espressi dall'art. 35 comma 3 CTS, purché interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, nonché le persone che partecipano alle attività sociali.

Art. 5.2 - Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno che dovrà essere approvato con delibera dell'Assemblea.

Art. 5.3 – Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5.4 - Ogni socio, iscritto nell'apposito registro ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto e, in particolare, ha diritto di voto nelle assemblee.

Art. 5.5 - Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda alla Presidenza. Con la presentazione della domanda e per la eventuale ammissione si intende che il nuovo associato abbia accettato l'atto costitutivo ed il presente Statuto e quanto deliberato dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione anteriormente alla sua ammissione.

Sulla ammissione a socio delibera l'Organo di Amministrazione che curerà l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa) dandone comunicazione all'interessato. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, esercitato per iscritto entro il mese di dicembre di ciascun anno per avere effetto l'anno successivo;
- b) per decesso;
- c) per esclusione pronunciata dall'Organo di Amministrazione a causa di morosità o in caso di gravi violazioni delle norme contenute nel presente statuto e che arrechino grave pregiudizio al buon nome della Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere



all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Art. 5.6 - La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili e non saranno restituiti in nessun caso di cessazione di appartenenza all'Associazione.

Art. 5.7 - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere lavori volontari preventivamente concordati; di recedere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti ed hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

TITOLO VI – Organi sociali

Art. 6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori quando necessario per legge.

Art. 6.2 - Tutte le cariche elettive sono gratuite, così pure gli eventuali incarichi attribuiti ai soci; sono fatti salvi i rimborsi delle spese, che dovranno essere preventivamente autorizzate e documentate.

TITOLO VII - Assemblea Generale dei Soci

Art. 7.1 - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata almeno quindici giorni prima con avviso spedito ad ogni socio con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, compresa la spedizione con mezzi elettronici.

Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea può riunirsi anche a mezzo videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 7.2 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta in cui la richiesta sia effettuata o dall'Organo di Amministrazione o da almeno un decimo degli associati.

Inoltre all'Assemblea ordinaria sono attribuiti i seguenti compiti:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione e adottare eventuale azione di revoca di tale organo;
- eleggere l'eventuale Collegio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale organo;
- deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare le quote annuali di iscrizione dei soci;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 7.3 - L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione dell'Organo di Amministrazione o per iniziativa del solo Presidente dell'Organo di Amministrazione, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta scritta o motivata da almeno un quarto dei soci.

Art. 7.4 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte e la deliberazione deve avvenire in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Tuttavia per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 7.5 - La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo di Amministrazione e, in sua mancanza, al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi sarà presieduta dalla persona nominata dall'Assemblea.

Fungerà da Segretario dell'Assemblea persona designata dal Presidente.

Art. 7.6 - E' ammessa la rappresentanza all'Assemblea mediante delega, che dovrà essere scritta in calce all'avviso di convocazione; la delega potrà essere data ad altro socio, ma ogni socio non potrà avere più di 1 (una) delega.

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'M'. Below it is a large, stylized signature. Further down is another signature, and at the bottom are two more signatures, one of which is a large, bold 'R'.

TITOLO VIII – L'Organo di Amministrazione

Art. 8.1 - L'Associazione sarà diretta e amministrata da un Organo di Amministrazione, nominato la prima volta con l'atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea ordinaria fra gli associati.

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a sette membri, secondo quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea, che restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti. L'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti nell'apposito libro.

Art. 8.2 - Spetta all'Organo di Amministrazione curare l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati compiti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali.

Art. 8.3 - Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli intervenuti. Il Segretario redigerà apposito verbale delle adunanze stesse. L'Organo di Amministrazione potrà nominare tecnici e legali per questioni particolari.

Art. 8.4 - L'Organo di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente
- da almeno due membri di esso su richiesta motivata.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per vie informatiche, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art. 8.5 - Sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione sociale;
- predisporre il bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le tecniche contabili vigenti;
- proporre le quote annuali di iscrizione dei soci da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciarsi sull'esclusione dei soci.

Esso durerà in carica tre anni con possibilità di rinnovo; al conferimento dell'incarico dovranno essere attribuiti poteri e competenze.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IX - Il Presidente

Art. 9.1 - Il Presidente eletto dall'Organo di Amministrazione, dura in carica tre anni e, in ogni caso, il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri dell'Organo di Amministrazione. Egli rappresenta l'Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con gli associati e con i

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the document. From top to bottom, there is a signature that looks like 'M', followed by a signature that looks like 'S', then a signature that looks like 'A', then a signature that looks like 'B', then a signature that looks like 'C', and finally a signature that looks like 'D' at the bottom.

terzi; provvede alla direzione dell'Associazione; convoca in adunanza l'Organo di Amministrazione e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le Assemblee e cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO X – Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori

Art. 10.1 – La gestione economico-finanziaria dell'Associazione è controllata dal Revisore Unico dei Conti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati qualora ne ricorrano i presupposti di legge, che verificano anche che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto, nonché vigilando sul rispetto dello Statuto.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di un triennio e sono rieleggibili e possono essere nominati anche fra i non soci. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, redigono la propria relazione annuale sul bilancio, preventivo e consuntivo, e su quanto verificato.

TITOLO XI - Esercizio sociale, bilancio e patrimonio

Art. 11.1 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' compito dell'Organo di Amministrazione la predisposizione del programma di attività per l'esercizio futuro e la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere presentato per la sua approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11.2 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni da essa posseduti, da eventuali donazioni o acquisti di beni mobili e immobili, da lasciti.

Le entrate effettive, sono formate da:

- a. quote e contributi annuali degli associati;
- b. oblazioni e contributi di Enti e di privati;
- c. interessi di somme e rendite in genere;
- d. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

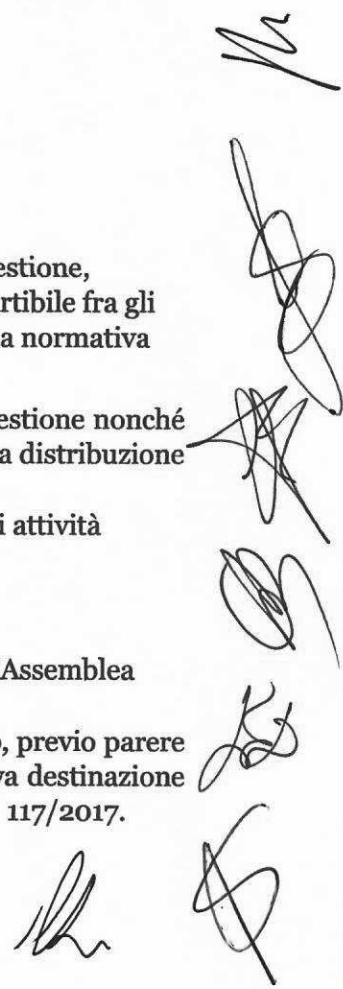
Art. 11.3 – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO XII - Scioglimento e liquidazione.

Art. 12.1 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per delibera dell'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 7.4 del presente Statuto.

Art. 12.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



TITOLO XIII - Disposizione finale

Art. 13.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

COZZICOLO h 12 MARZO 2025

IL PRESIDENTE

Giuseppe Piroie

Luigi Piroie Jr

Alexander Larzens

Marco Piroie

Stefano Piroie

IL SEGRETARIO

Roberto Piroie